

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 399)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 25 ottobre 1979, risultante dall'unificazione*

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 716)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(COSSIGA)

di concerto col Ministro della Difesa
(RUFFINI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

e col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COSTAMAGNA, STEGAGNINI, CAVALIERE, ORIONE, CASTELLUCCI, BORTOLANI, ZOPPI, QUIETI (329); SANTI-GATI, ALMIRANTE, FRANCHI, MENNITTI, PIROLO, RUBINACCI, SERVELLO, TRIPODI (466); CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO Paola (546); AMARANTE, ZANINI, BARACETTI, COLONNA, BELLOCCHIO, GAMBOLATO, LODOLINI Francesca, TESI, ANGELINI, BOGGIO, MACIS, SICULO (753); BAGHINO, FRANCHI, ROMUALDI, MICELI, TREMAGLIA (755)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1979*

Aumento dell'assegno annuo vitalizio
in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, sono soppresse le parole: « che alla data del 1° gennaio 1968 non godano di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare ».

Art. 2.

L'assegno annuo vitalizio, non reversibile, di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è elevato da lire 60.000 a lire 120.000 e a decorrere dal 1° gennaio 1980 a lire 150.000.

L'assegno di cui al precedente comma è corrisposto in due rate semestrali scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Il pagamento delle rate è anticipato al 31 gennaio ed al 31 luglio, ferma restando la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979, valutato in lire 23 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, allo uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 7 miliardi la voce « Istituzione di nuove università statali ».

All'onere di lire 35 miliardi relativo all'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, al-

l'uopo utilizzando per lire 16 miliardi lo specifico accantonamento e per lire 19 miliardi la voce « Censimenti ISTAT generali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.